



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 461 DEL 28/06/2016

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

**OGGETTO: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO "VARIANTI IN PROVINCIA DI VICENZA DEL METANODOTTO CREMONA - MESTRE DN 400 (16") DP 64 BAR".
TRATTO IN COMUNE DI BRENDOLA (CODICE TECNICO 9104793).
DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' EX ART. 52-OCTIES E ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 (TESTO UNICO ESPROPRI).
ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 456 DEL 28/6/2016.
ISTANTE: SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A.
DITTA N. 2: ATTIVA S.P.A. (C.F. 02516310246)**

IL DIRIGENTE

Premesso che con istanza pervenuta in data 9.9.2014 al prot. n. 61959 della Provincia di Vicenza, la Società Snam Rete Gas - Progetto Nord Orientale ha chiesto, ai sensi della L.R. 13/03/2009 n. 5, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle "Varianti in Provincia di Vicenza del metanodotto Cremona-Mestre DN 400 (16") DP 64 bar", con accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, nei Comuni di Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore, Vicenza, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse e Camisano Vicentino;

Considerato che l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, relativo all'opera in oggetto è stato pubblicato in data 11.11.2014 nei quotidiani "Il Giornale di Vicenza" e "Italia Oggi" e all'albo pretorio dei Comuni interessati;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 94 del 15.2.2016 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Varianti in Provincia di Vicenza del Metanodotto Cremona-Mestre DN 400 (16") DP 64 BAR" nei Comuni di Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore, Vicenza, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse e Camisano Vicentino, redatto dalla Società Snam Rete Gas;

Ritenuto che, con tale provvedimento, è stata accertata la conformità urbanistica dell'opera, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'asservimento, ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

Considerato che la società Snam Rete Gas, che svolge attività di trasporto e distaccamento del gas naturale, con nota prot. 614/PIF del 16.3.2016, Ns. prot. n. 20063 del 22.3.2016, ha presentato istanza alla Provincia di Vicenza per l'emissione del decreto di imposizione di servitù, con procedura ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, a carico dei fondi interessati dalla realizzazione dell'opera di cui trattasi;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 il decreto di asservimento può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità di asservimento, senza particolari indagini o formalità, sussistendo i presupposti di cui al medesimo art. 22, commi 1 e 2;
- nel caso di specie ricorre il presupposto per il ricorso alla procedura di urgenza per effetto del citato art. 22, comma 2, lett. b), essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50;

Considerato che Snam Rete Gas ha indicato la misura dell'indennità per l'asservimento da corrispondere ai proprietari dei fondi, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, e la misura dell'indennità per occupazione temporanea, come da piano particellare allegato alle note del 16.3.2016;

Rilevato che:

- la Società Snam Rete Gas ha provveduto nelle date 3-14 marzo e 1° aprile 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-quater, comma 7 e dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, a dare notizia alle ditte interessate della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, e ha contestualmente comunicato l'avvio della procedura di competenza della Provincia di Vicenza di occupazione e asservimento coattivi dei terreni interessati dall'intervento in oggetto;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce la determina dirigenziale n. 456 del 28/6/2016 per refuso materiale;

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e la L.R. n. 5 del 13.03.2009;

Visti gli artt. 151, comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 01/04/2016 che approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2015 (art. 228 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011);

Dato atto che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di stabilità 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b del D.P.R. n. 327/2001, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50.
2. Di stabilire in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e per le motivazioni esposte in premessa, l'indennità provvisoria di asservimento da corrispondere alla ditta indicata in allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle misure ivi riportate.
3. I proprietari catastali ai quali verrà notificato il provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi all'immissione in possesso possono condividere l'indennità e trasmettere la prescritta documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili.
4. Di dare atto che decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 327/01, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di asservimento. Nello stesso termine di cui al punto 3) la ditta interessata, nel caso non condivida l'indennità come sopra determinata, può designare un tecnico per la costituzione del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell'indennità. In assenza di detta designazione o in caso di silenzio, l'Ufficio Espropri provvederà a chiedere la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale per gli Espropri, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001. In caso di mancata accettazione, la Provincia di Vicenza provvederà a ordinare a Snam Rete Gas di depositare le somme dovute presso la Cassa Depositi e Prestiti.
5. Di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce la determina dirigenziale n. 456 del 28/6/2016 per refuso materiale.

DECRETA

1. Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in piazza Santa Barbara, 7 - SAN DONATO MILANESE (MI) - C.F. 10238291008 – beneficiaria dell'asservimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001.

Detta costituzione del diritto di servitù è a carico dei fondi specificati in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle planimetrie catastali con l'esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di

rispetto, e l'individuazione delle aree in occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi accessori.

2. L'opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
3. Saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
4. E' prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente.

5. Di stabilire che la servitù avrà i seguenti contenuti:

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 6,00 (sei) dall'asse della tubazione con DN 400 (16") DP 12 bar, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- la facoltà della Società Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, e per il tempo massimo di anni 2 (due) l'area necessaria all'esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nella planimetria allegata, nonché di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;

- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

6. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001. L'avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata.

7. In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso a cura della Società Snam Rete Gas e verrà trasmessa copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l'annotazione.

8. Di disporre senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 la trascrizione del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

9. La costituzione del diritto di servitù, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente provvedimento, è soggetta alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito nelle forme sopra richiamate. Dalla data di trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001.

10. Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate ai proprietari dalla Società Snam Rete Gas.

11. L'estratto del presente provvedimento sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

12. Di prendere atto che la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha già versato la somma per gli adempimenti prescritti alla Provincia di Vicenza in qualità di Autorità espropriante dal D.P.R. n. 327/2001 in combinato disposto con l'art. 44, comma 2 bis della L. R. 13 aprile 2001, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, e che tale somma è stata accertata al Titolo 3 "Entrate Extratributarie", tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti", Articolo 0263 "Rimborsi e recuperi".

13. Di impegnare la spesa di € 1.050,00 per la registrazione e trascrizione, di € 158,60 (€ 130,00 + € 28,60 IVA 22%) per la pubblicazione nel B.U.R., per un totale complessivo di € 1.208,60 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Patrimonio", Articolo 0242 "Spese per pubblicazioni e notifiche" del bilancio per l'esercizio 2015/2017 **imputandola come da cronoprogramma sotto riportato.**

14. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno		Anno di pagamento delle somme	
1° - 2016 -	€ 1.208,60	1° - 2016 -	€ 1.208,60
2° - 2017 -	€	2° - 2017 -	€
3° - 2018 -	€	3° - 2018 -	€
4° - 2019 -	€	4° - 2019 -	€
Totale	€ 1.208,60	Totale	€ 1.208,60

15. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. n. 174/12).

16. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

17. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 742).

Vicenza, 28/06/2016

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: avv. Michela Andriolo



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 461 del 28/06/2016

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

Proposta N° 593 / 2016

OGGETTO: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO "VARIANTI IN PROVINCIA DI VICENZA DEL METANODOTTO CREMONA - MESTRE DN 400 (16") DP 64 BAR". TRATTO IN COMUNE DI BRENDOLA (CODICE TECNICO 9104793). DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' EX ART. 52-OCTIES E ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 (TESTO UNICO ESPROPRI). ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 456 DEL 28/6/2016. ISTANTE: SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A. DITTA N. 2: ATTIVA S.P.A. (C.F. 02516310246)

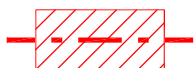
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 725 del 2016

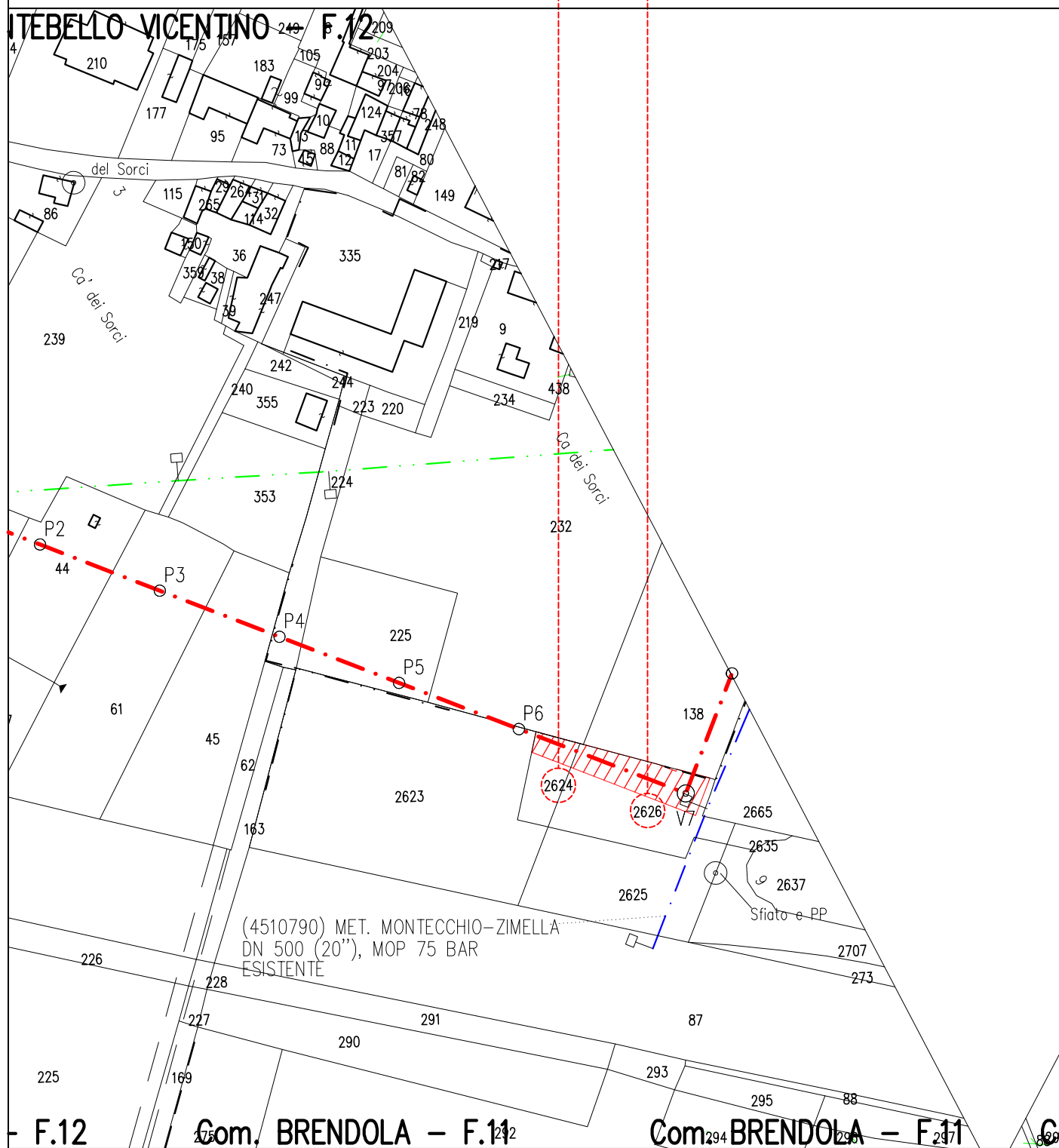
Vicenza, 28/06/2016

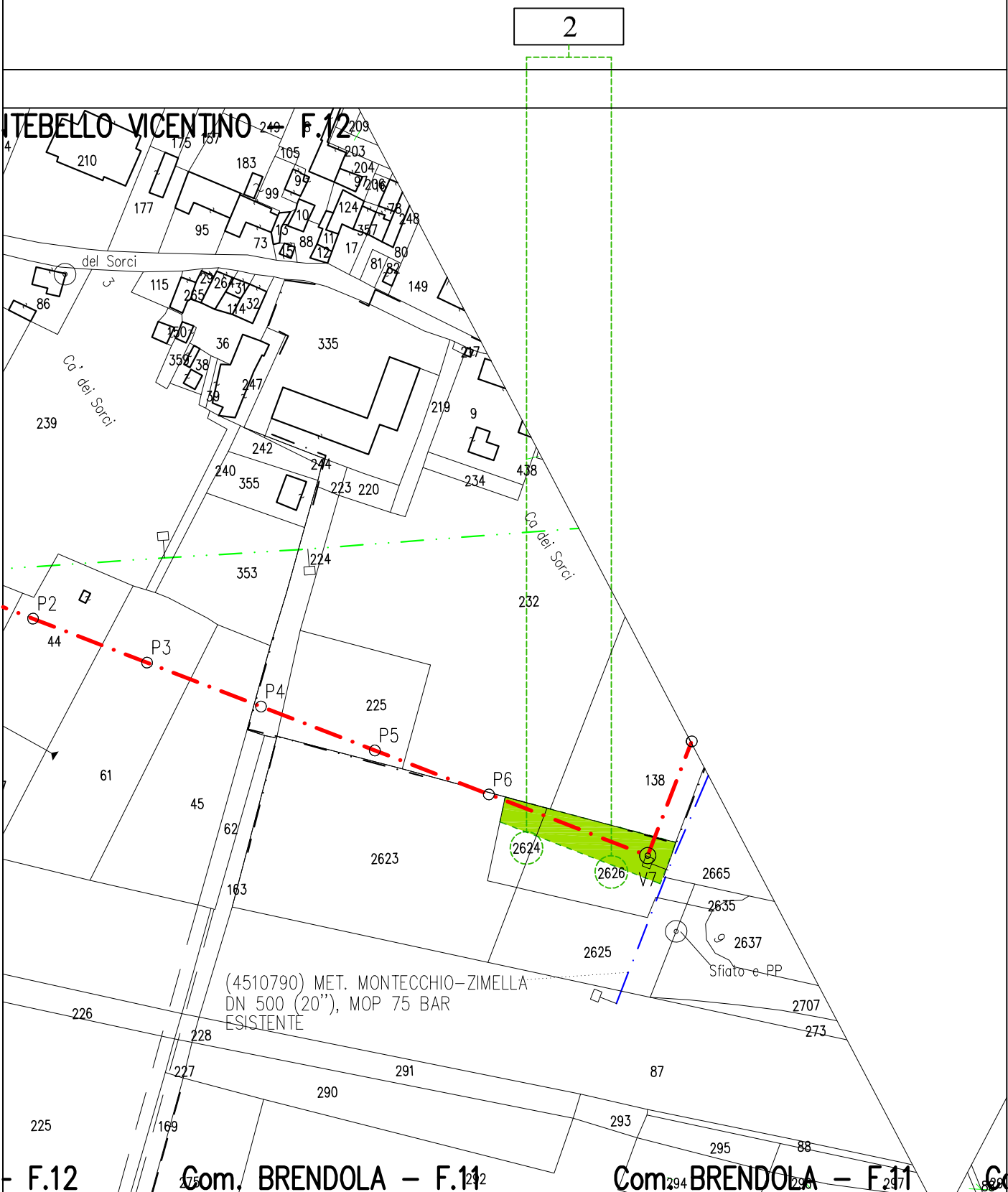
**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



FASCIA DI ASSERVIMENTO

2





Varianti al METANODOTTO CREMONA - MESTRE DN 400 (16") DP 64 BAR - Variante al metan. in esercizio nei Comuni di Montebello
Vicentino, Brendola
e Montecchio Maggiore DN 400 (16") DP 12 bar - (cod. tecnico 9104793) - COMUNE DI BRENDOLA (VI)

ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE/OCCUPARE TEMPORANEAMENTE NEL COMUNE DI BRENDOLA (VI)

N.	DATI CATASTALI								SUPERFICIE DA ASSERVIRE MQ	INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO A CORPO €	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMP.TE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MQ	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI A CORPO €	TOTALE INDENNITA' OFFERTA A CORPO €	NOTE
	DITTA	CATASTO	FOGLIO	PART.	QUALITA'	SUPERFICIE								
						Ha	a	ca						
1	3		4	5	6	8			11	12	13	14	15	16
2	ATTIVA S.P.A. C.F. 02516310246 Proprietà per 1/1	TERRENI	11	2624	SEMIN	00	04	91	125	€ 2.160,00	152	€ 145,92	€ 2.305,92	L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA DELL'OCCUPAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI.
		TERRENI	11	2626	SEMIN	00	17	32	538	€ 7.760,00	666	€ 639,36	€ 8.399,36	
									663	€ 9.920,00	818	€ 785,28	€ 10.705,28	